

REG. N. 31/1992

ASTE
GIUDIZIARIE®
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE

□ □ □

IL GIUDICE

Dr. Francesco Lauricella

Letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/3/2025;

Rilevato che l' art. 20 della L. 44/1999 prevede la sospensione per due anni dei termini per il pagamento di ratei di mutui, adempimenti fiscali e amministrativi, nonché dei termini in procedure esecutive e di prescrizione, a favore delle vittime di richieste estorsive mafiose e di usura;

Ritenuto che la richiesta presenta avanzata da BELLOMO Giuseppe (debitore esecutato nella presente procedura unitamente alla coniuge Sig.ra LA CAGNINA Giuseppina) e dall'estorto BELLOMO Michele (estraneo alla presente procedura), non é ammissibile in quanto la norma prevede che il Prefetto provveda ad inoltrare alla Procura un elenco dei procedimenti esecutivi in corso in danno dell'estorto e che successivamente sia la Procura a dovere presentare istanza nelle sede esecutive per ottenere la sospensione dei termini in favore dell'estorto.

Ritenuto che tale istanza della Procura non sia surrogabile da un semplice parere favorevole espresso dalla stessa in ordine alla presentazione diretta da parte del soggetto interessato .

Quand'anche ammissibile, inoltre, l'istanza sarebbe stata senz'altro infondata nel merito. Infatti l'art. 20 l.cit. non prevede che dei relativi benefici sospensivi possano avvalersi anche i familiari dell'estorto che eventualmente siano venuti in suo soccorso indebitandosi.



Venendo al caso concreto solamente il sig. Bellomo Michele (e non anche l'esecutato Bellomo Giuseppe) risulta persona offesa del reato di estorsione aggravata da metodo mafioso.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



L'odierna procedura esecutiva non pende a carico del beneficiario della misura, sig. Bellomo Michele, bensì a carico dei signori Bellomo Giuseppe e Lacagnina Giuseppina, nei confronti dei quali Estella SPE S.r.l. vanta il credito azionato, soggetti che non rientrano nelle categorie dei tutelati dall'art. 20 cit.

Pertanto unicamente BELLOMO Michele può beneficiare misura della sospensione prevista dall'art. 20 l.cit..

Inoltre non appare sufficientemente provato in alcun modo che i due esecutati si siano indebitati esclusivamente o anche per sostenere il congiunto BELLOMO Michele nella subita estorsione, dovendo, *contra*, desumersi dalla natura fondiaria del vincolo contrattuale stipulato con la BCC San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia (cedente di Estella SPE srl) che il rapporto bancario fonte della presente procedura sia stato strumentale agli scopi istituzionali tipici dello stesso (acquisto o ristrutturazione prima casa) .

Ne deriva *ad colorandum* che anche ove ammissibile la esaminata istanza avrebbe dovuto essere dichiarata infondata nel merito.

Dalla odierna statuizione deriva la necessità di dare impulso alla procedura.

PQM

Dichiara inammissibile l'istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata dall' esecutato BELLOMO Giuseppe art. 20 della L. 44/1999.

Dispone il prosieguo delle attività liquidatorie, nominando quale nuovo delegato e custode, in sostituzione del rinunciante Avv. Fabio Gallo (divenuto incompatibile per avere assunto la veste di GOT) l'Avv. Vincenzo Toscano.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, dandone comunicazione al delegato sostituito ed al nuovo delegato con invito allo stesso a dare rapido impulso alla procedura.

Caltanissetta, 15/9/2025

Il G.U.

Dr. Francesco Lauricella